



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente

Allegato al decreto n. 13078 del 14/11/2008
(in attuazione della dgr 11 luglio 2008, n. 7633)

**BANDO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO
SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA
(DIESEL) DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI**



1. FINALITA'

Il presente bando disciplina le procedure per la presentazione delle domande e la conseguente erogazione di contributi a fondo perduto per l'installazione di dispositivi antiparticolato¹ su veicoli ad accensione spontanea (diesel). L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/06 e ai fini del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria.

Il bando è applicato alla sola zona A1² del territorio lombardo, definita con d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007, nell'ambito della nuova zonizzazione del territorio in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art.2, comma 2, l.r. 24/06. Si prevede la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente bando a porzioni ulteriori di territorio della Lombardia diverse dalla "Zona A1", laddove la Giunta Regionale abbia approvato specifici accordi con le Province lombarde interessate ad aderire alle misure stabilite da Regione Lombardia ai sensi della l.r. 24/06, per quanto concerne le limitazioni alla circolazione dei veicoli.

Il bando prevede l'utilizzo di un Voucher: il Voucher è un contributo economico riconosciuto da Regione Lombardia che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per l'acquisto e l'installazione del dispositivo antiparticolato oggetto del presente bando.

L'istruttoria tecnica delle richieste di contributo è stata affidata ad Automobile Club Milano (ACM), cui dovranno essere inoltrate le richieste secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 6.

2. RISORSE STANZIATE

Sono inizialmente destinate all'iniziativa risorse finanziarie per **€ 10.000.000,00** secondo quanto disposto dalla Giunta regionale con propria dgr 11 luglio 2008 n. 7633 .

Il bando prevede che le risorse finanziarie ad esso dedicate potranno essere successivamente incrementate, compatibilmente con le risorse a bilancio.

3. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono richiedere il contributo i seguenti soggetti:

- a. Imprese individuali o societarie aventi la propria sede operativa o unità locale nella zona A1 della Regione Lombardia, secondo quanto risulta da certificato della

¹ Per **dispositivo antiparticolato** si intende un sistema, idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, costituito da uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo, omologato secondo la normativa vigente

² Vedi **Allegato 1** al presente bando



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

CCIAA; ai fini del presente bando non saranno quindi ammesse imprese aventi sede legale nella zona A1 e sede operativa o unità locale in un'altra zona;

- b. Soggetti pubblici con sede operativa nella zona A1 della Regione Lombardia.
- c. Privati cittadini residenti nella zona A1 della Regione Lombardia.

L'incentivo potrà essere esteso ad imprese individuali o societarie, soggetti pubblici e privati cittadini residenti o aventi sede operativa in zone della Lombardia diverse dalla Zona A1, laddove la Giunta Regionale abbia approvato specifici accordi con le Province lombarde interessate ad aderire alle misure stabilite da Regione Lombardia ai sensi della l.r. 24/06, per quanto concerne le limitazioni alla circolazione dei veicoli.

L'accesso al contributo è limitato ai soli soggetti che abbiano in proprietà o in locazione finanziaria autoveicoli diesel di categoria N1, N2 e N3, come definiti ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto g) e comma 2, punto c) del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), indipendentemente dalla classificazione definita all'art. 54 del suddetto codice, purchè rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- 1. Per i veicoli di categoria N1:
 - 1a. omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A (veicoli cosiddetti "EURO 1")
ovvero
 - 1b. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, (veicoli cosiddetti "EURO 2")
ovvero
 - 1c. aventi cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc, solo nel caso in cui sulla carta di circolazione non sia indicata la direttiva di riferimento ai fini dell'inquinamento (veicoli cosiddetti "EURO 0")
- 2. Per i veicoli di categoria N2 e N3:
 - 2a. omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/542/CEE (veicoli cosiddetti "EURO 0")
ovvero
 - 2b. omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A (veicoli cosiddetti "EURO 1")
ovvero
 - 2c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli cosiddetti "EURO 2")

Il contributo può essere richiesto anche per più veicoli, aventi le caratteristiche sopra individuate, intestati al medesimo soggetto.

N.B. ACM ha istituito un apposito sportello telefonico informativo per gli utenti in funzione dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni (tel. 02.7745246 – 02.7745282 – 02.7745296).



4. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo **l'acquisto con relativa installazione** presso officine registrate da ACM (vedi successivo paragrafo 7) di dispositivi antiparticolato sui veicoli definiti al precedente paragrafo 3, cosiddetti "EURO 0", "EURO 1" e "EURO 2".

I dispositivi installati dovranno essere omologati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 "Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli".

Saranno ammessi a contributo i dispositivi antiparticolato "efficaci" ovvero in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all'Allegato A al decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008.

Conseguentemente, la carta di circolazione dovrà riportare, a seguito dell'avvenuta installazione del dispositivo, la dicitura recante la seguente annotazione: "Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro 3".

Sono ammessi alle agevolazioni le installazioni effettuate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili (acquisto con relativa installazione presso officine registrate da ACM) per un importo non superiore a:

- a. € 2.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1
- b. € 2.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2
- c. € 3.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3

Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo, pena l'esclusione.

Per le imprese individuali o societarie di cui al punto a) del precedente paragrafo 3 il contributo viene rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE³ sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"), che quindi sottopone l'impresa ai seguenti vincoli:

- l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" concessi ad una impresa non deve superare il tetto massimo previsto all'art.2 del suddetto Regolamento comunitario nell'arco di tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l'esercizio finanziario in questione nonché i due esercizi finanziari precedenti);

³ Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

- qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso comporti il superamento del suddetto massimale il contributo non può venire concesso nemmeno per frazioni della singola quota.

In sede di richiesta del contributo l'impresa dovrà dichiarare la propria posizione rispetto al regime "de minimis" (vedi successivo paragrafo 6),

NOTA: con riferimento al suddetto Regolamento, i soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 3 accedono al contributo senza alcun vincolo.

6. COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E OTTENERE IL VOUCHER (procedura attiva a partire da LUNEDÌ 1 DICEMBRE 2008)

Vengono rese disponibili due modalità alternative di richiesta:

- a. richiesta *on line* (via internet)
- b. richiesta presso gli sportelli provinciali di ACI della Lombardia (vedi elenco riportato in Allegato 2 al presente bando).

a. Richiesta di contributo on line

Il richiedente, proprietario/locatario del veicolo, se persona fisica, o legale rappresentante, se persona giuridica, compila la richiesta di contributo per via telematica, accedendo al sito web www.acimi.it.

Nella domanda di contributo dovranno essere forniti i seguenti dati obbligatori:

- a1. anagrafica del soggetto richiedente, sia essa persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica, e suo codice fiscale;
- a2. anagrafica e dati camerali dell'ente o impresa rappresentata e suo codice fiscale/partita IVA (nel caso di persona giuridica);
- a3. dichiarazione della posizione rispetto al regime "de minimis" (nel caso di imprese, ai sensi del precedente paragrafo 4);
- a4. dati del veicolo sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato, ed in particolare:
 1. numero di targa
 2. cilindrata
 3. categoria del veicolo, così come definita dall'art. 47 del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada)
 4. direttiva europea antinquinamento di riferimento, se già vigente al momento dell'immatricolazione.



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

b. Richiesta di contributo presso gli sportelli provinciali di ACI della Lombardia

Il richiedente, proprietario/locatario del veicolo, se persona fisica, o legale rappresentante o suo delegato, se persona giuridica, potrà recarsi presso uno sportello provinciale di ACI della Lombardia (vedi elenco riportato in Allegato 2 al presente bando) con i seguenti documenti:

- b1. documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto) e codice fiscale;
- b2. delega del legale rappresentante, ove necessario (nel caso di persona giuridica);
- b3. anagrafica e dati camerali (codice attività – numero Registro Imprese – numero R.E.A – provincia R.E.A) dell'impresa rappresentata, e relativo codice fiscale/partita IVA (nel caso di persona giuridica);
- b4. copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i sul/i quale/i verrà installato il dispositivo antiparticolato.

L'operatore dello sportello ACI provvederà ad eseguire la procedura di cui al precedente punto a "Richiesta di contributo on line".

Tutti i dati richiesti saranno verificati in tempo reale e, in caso di disponibilità di risorse finanziarie individuate ai sensi del precedente paragrafo 2, verrà rilasciata, in versione stampabile, la documentazione di seguito indicata, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 al presente bando:

- 1) *Voucher (da consegnare all'installatore)*
- 2) *Autocertificazione del titolare del Voucher (da consegnare all'installatore)*
- 3) *Ricevuta per il titolare del Voucher*

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie individuate ai sensi del precedente paragrafo 2 la richiesta di contributo verrà posta in una apposita lista di attesa (vedi successivo paragrafo 11).

Il Voucher riporterà l'importo massimo del contributo previsto per la categoria a cui appartiene il veicolo stesso.

Con il Voucher il soggetto richiedente acquisisce il diritto al contributo regionale per l'acquisto con relativa installazione di un dispositivo antiparticolato presso le officine registrate da ACM (vedi successivo paragrafo 8).

Il Voucher ha una validità limitata a **90 giorni** dalla data di emissione, termine oltre il quale, qualora non utilizzato, il Voucher perderà di valore.

L'accettazione delle richieste avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione.



7. UTILIZZO DEL VOUCHER

Il soggetto richiedente, una volta in possesso del Voucher, si reca presso un'officina registrata da ACM (l'elenco aggiornato è consultabile sul sito www.acimi.it) per l'acquisto con relativa installazione del dispositivo antiparticolato sul veicolo.

Il soggetto richiedente presenta all'installatore:

- a. la documentazione di cui al precedente paragrafo 6 comprendente:
 1. il *Voucher*
 2. l'*Autocertificazione*, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare del Voucher
 3. la *Ricevuta per il titolare del Voucher*, da far sottoscrivere all'installatore
- b. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto);
- c. fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

L'installatore, verificata la validità del Voucher tramite collegamento via internet con ACM, sconta il contributo regionale dall'importo complessivo, pari al costo del dispositivo antiparticolato con relativa installazione.

Il pagamento del dispositivo con relativa installazione da parte del soggetto titolare del Voucher avverrà quindi solo per la quota parte dell'importo complessivo non coperto da Voucher. L'installatore rilascerà invece una fattura corrispondente all'importo complessivo, comprensivo della quota relativa al Voucher stesso.

L'installatore restituisce al soggetto beneficiario la *Ricevuta per il titolare del Voucher* da lui sottoscritta.

L'intestatario del Voucher potrà delegare altra persona fisica che dovrà presentarsi all'installatore munito di regolare delega sottoscritta unitamente alla fotocopia del proprio documento di identità e di quello dello stesso intestatario.

NOTA: una volta avvenuta l'installazione del dispositivo antiparticolato, dovrà essere perfezionata presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile la relativa procedura di collaudo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

Nell'ambito dei controlli eseguiti da Regione Lombardia sarà richiesto al soggetto beneficiario di esibire la copia della carta di circolazione riportante l'aggiornamento di cui sopra.

8. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI

Gli installatori di dispositivi antiparticolato che intendano aderire al presente bando dovranno registrarsi consegnando ad ACM il "*Modulo di adesione per gli installatori*" riportato nell'Allegato 4 al presente bando, debitamente sottoscritto.

Nel modulo vengono richiesti:



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

- a. i dati del titolare dell'officina (anagrafica, codice fiscale e recapiti);
- b. i dati dell'officina (anagrafica, P. Iva, dati camerali);
- c. i dati del conto corrente bancario/postale su cui effettuare i bonifici per il rimborso dei Voucher.

La sottoscrizione del modulo da parte dell'installatore comporta l'adesione al bando in oggetto e quindi l'impegno a vendere ed installare dispositivi antiparticolato conformi a quanto richiesto dal bando stesso e l'impegno a trasmettere la documentazione prevista ad ACM ad installazione avvenuta.

NOTA: La registrazione degli installatori presso ACM è valida solo ai fini dell'attuazione del presente bando e dell'utilizzo del Voucher; non implica quindi alcuna valutazione di carattere tecnico o l'acquisizione di diritti al di fuori del bando stesso. Regione Lombardia non si ritiene quindi responsabile di qualsiasi attività che esuli dalle finalità del presente bando.

A seguito della registrazione, ACM rilascia all'installatore i relativi *login* e *password* necessari per potersi collegare successivamente al sito Web di ACM per verificare i Voucher presentati dai soggetti richiedenti.

L'elenco degli installatori registrati viene sistematicamente aggiornato da ACM e pubblicato sul sito www.acimi.it.

L'installatore, dopo aver verificato l'effettiva validità del Voucher presentato, vende ed installa il dispositivo antiparticolato.

L' installatore completa quindi la sezione del Voucher a lui dedicata con le seguenti informazioni:

- i. marca, modello, codice omologazione e identificativo univoco (matricola/serial number) del dispositivo antiparticolato installato;
- ii. importo complessivo del costo del dispositivo antiparticolato con relativa installazione;
- iii. ragione sociale e partita IVA dell'officina;
- iv. timbro e firma.

L'installatore dovrà infine restituire al soggetto beneficiario la *Ricevuta per il titolare del Voucher* di cui al precedente paragrafo 6 debitamente compilata.

L'installatore rilascerà al beneficiario una fattura corrispondente all'importo complessivo, comprensivo della quota relativa al Voucher stesso; la fattura dovrà riguardare esclusivamente il costo del dispositivo antiparticolato e la sua relativa installazione e dovrà altresì riportare l'identificativo del Voucher corrispondente.

L'installatore esigerà dal soggetto beneficiario solo la quota parte dell'importo complessivo non coperto da Voucher.



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente

Successivamente l'installatore dovrà riconsegnare ad ACM, ai fini della richiesta di rimborso, entro 60 giorni dall'avvenuta installazione del dispositivo, la seguente documentazione:

- I. *Voucher* compilato e sottoscritto dall'installatore;
- II. *Autocertificazione* sottoscritta dal soggetto intestatario del *Voucher*;
- III. fotocopia del documento di identità del soggetto intestatario del *Voucher*;
- IV. eventuale delega dell'intestatario del *Voucher* con fotocopia del documento di identità del soggetto delegato;
- V. fotocopia della fattura emessa;
- VI. fotocopia della carta di circolazione del veicolo su cui è stato installato il dispositivo antiparticolato.

Sarà cura dell'installatore conservare copia della documentazione inviata ad ACM.

L'indirizzo a cui spedire la documentazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, è:

Automobile Club Milano
Ufficio bando dispositivi antiparticolato
Corso Venezia, 43
20121 Milano (MI)

9. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

ACM, a seguito di verifica della correttezza della procedura seguita e dei dati forniti, provvede, con cadenza periodica, al rimborso delle somme corrispondenti ai *Voucher* trasmessi dai singoli installatori e invia avviso di liquidazione tramite e-mail o sms.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente bancario/postale da essi indicato in sede di registrazione (vedi precedente paragrafo 8).

10. CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche e controlli anche a posteriori sui dati forniti dai soggetti richiedenti; nel caso in cui si riscontrassero incongruenze o difformità Regione Lombardia ha il diritto di procedere con la revoca del contributo assegnato e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Regione Lombardia disporrà controlli anche sull'avvenuto aggiornamento della carta di circolazione presso la Motorizzazione civile.



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente

11. ESAURIMENTO FONDI

Nel caso in cui, alla data di prenotazione del contributo, le risorse a disposizione risultino temporaneamente esaurite, la domanda verrà accettata con riserva ed inserita in un'apposita lista d'attesa finanziabile solo nell'eventualità, stabilita dalla Giunta regionale e legata alle disponibilità di bilancio, di rifinanziamento del bando o nel caso di rinuncia/decadenza delle richieste presentate in precedenza.

Nel momento in cui dovessero risultare disponibili le risorse per l'erogazione del contributo ai richiedenti in lista d'attesa, questi ne avranno comunicazione tramite e-mail e/o sms.

Il soggetto interessato dovrà poi attivarsi per perfezionare la domanda, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.